

LA SCOMPARSA DEI CREDITI FORMATIVI

La messa a regime, da quest'anno, del curriculum dello studente rende effettivo il totale superamento dell'istituto del **credito formativo**, peraltro già travolto dall'abrogazione del D.P.R. 323/1998 ad opera del D.lgs. 62/2017. All'art. 26, u.c., lettera *a*) di detto decreto si chiarisce infatti che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'art. 9, comma 8" (riguardante le Commissioni d'esame). I crediti formativi, disciplinati dall'art. 12 del citato D.P.R., cessavano dunque di trovare applicazione già nella sessione dell'esame di Stato 2019.

Tutte le attività e le certificazioni che costituivano oggetto di valutazione ai fini dell'individuazione del credito formativo sono dunque confluite all'interno di due ambiti eterogenei, a seconda che si tratti di **attività di ampliamento dell'offerta formativa** o di **attività extrascolastiche**. In sostanza occorre definire se esse siano contemplate dal PTOF (come, ad esempio, corsi di teatro o di lingua promossi dalla scuola) o se siano esterne ad esso (attività di scoutismo o volontariato, competizioni sportive, attestati culturali, esperienze professionalizzanti, etc.).

Nel primo caso tali "meriti" contribuiscono a definire il **credito scolastico** (art. 11 dell'O.M. 53/2020) attribuito dal consiglio di classe nello scrutinio finale, secondo le griglie di conversione contenute nell'Allegato A dell'ordinanza. A tal fine, infatti, occorre tenere conto anche degli "*elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa*" (OM 53/2021). Pertanto, nel collegio di maggio sarà opportuno, per le scuole che non vi avessero già provveduto, regolamentare i criteri per la valutazione degli *elementi conoscitivi* relativi alle attività previste nel PTOF svolte dagli studenti.

Tutte le attività svolte fuori dalla scuola che in precedenza contribuivano a formare il credito formativo, vengono invece inserite quest'anno per la prima volta nel **Curriculum dello studente** (legge 107/2015, art. 1, comma 28). Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 62 infatti nel curriculum, allegato al diploma finale, vengono indicate, oltre le certificazioni linguistiche e informatiche e le attività di alternanza scuola-lavoro, anche "*le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico*".

È importante ricordare che, ai sensi dell'art. 17 dell'O.M. 53, "*nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente*". Ai fini valutativi, dunque, vi saranno **due diversi momenti** in cui valorizzare le attività extracurricolari ed extrascolastiche: una parte di esse sarà considerata ai fini dell'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale; un'altra parte sarà tenuta in conto nella fase del colloquio orale, entrando di diritto come uno degli elementi utili per definire il punteggio da attribuire alla prova.

In tal modo i tradizionali crediti formativi trovano una loro ridefinizione all'interno della nuova cornice normativa, nell'ottica di una **valutazione ampia e olistica**, che tenga conto di tutti gli elementi utili a valorizzare il percorso e l'identità dello studente.